



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA - CPV principale 90900000-6 - CPV Secondari: 50800000-3; 90510000-5 - CUI S80007010376202500043**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

**tra**

**Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente dott.ssa Paola Mandelli, nata a Bologna, il 1/2/1974, c.f. MNDPLA74B41A944M, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento rep. 6/2023 prot. n. 91 del 2.3.2023 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale rep. N. 8227/2025 prot. N. 455108 del 19 dicembre 2025 che ha nominato il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti;

**e**

..... con sede in ....., Via ..... (C.F. n. .... - P.I. n. ....), in persona del legale rappresentante, Dott. ...., nato a ..... il .....e residente a ..... Via ..... n. ...., di seguito denominato Appaltatore

***PREMESSO CHE***

- con determina del Dirigente di Ates dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna rep. 1867/2026, prot. 58052 del 25.03.2026 è stata disposta l'approvazione del progetto per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ed in particolare, del capitolato tecnico e i relativi allegati;
- con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep.438/2026 prot. 59792/2026 del 26.03.2026 è stata autorizzata l'indizione ed espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D. Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi dell'Alma Mater



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

Studiorum – Università di Bologna, per un valore massimo stimato pari ad € 8.065.150,48 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli atti di gara;
- a seguito dello svolgimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., l'operatore economico \_\_\_\_\_ ha offerto il prezzo di euro € \_\_\_\_\_, oltre ad oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali pari a € ---- e oltre ad IVA a norma di legge;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. \_\_\_\_\_ il servizio è stato quindi aggiudicato a \_\_\_\_\_, previa verifica dei requisiti ex art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023;
- [eventuale] in data..... con nota n. .... è stato avviato il servizio in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023:

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### **ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- il DUVRI



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- l'offerta economica;
- la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

### **ARTICOLO 3 – OGGETTO**

1. Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di pulizia degli spazi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e relativi allegati.

### **ARTICOLO 4 – DECORRENZA E DURATA**

1. Il contratto decorre dalla data di avvio del servizio comunicata a cura del DEC, in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del Capitolato.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023, mediante comunicazione del DEC. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Il servizio ha durata pari a 12 mesi dalla data di avvio del servizio di cui al co. 1 del presente articolo.
4. Nella comunicazione di avvio del servizio, il DEC indicherà le modalità di avvio e eventuali prescrizioni specifiche del servizio in conformità al presente contratto.

### **.ARTICOLO 5 - IMPORTO**

1. L'importo del contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA al 22%, di cui € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento del servizio.
2. I costi unitari delle prestazioni oggetto del servizio sono indicati in offerta economica.
3. I costi unitari delle prestazioni sono stati determinati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili.
4. Il corrispettivo contrattuale, determinato dai costi unitari offerti moltiplicato per il numero di quantità richieste



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

ed effettivamente svolte nel periodo di riferimento, si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

#### **ARTICOLO 6 – MODIFICHE AL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, esercitando un'opzione di acquisto di ulteriore servizio nei casi indicati dall'art. 17 del Capitolato, ai prezzi unitari indicati dall'operatore economico nell'offerta economica.
2. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.
3. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 120 comma 9 e All. II.14-art. 5 comma 6 del D.lgs 36/2023.

#### **ARTICOLO 7 REVISIONE DEI PREZZI**

1. Ogni trimestre la Stazione Appaltante verificherà la variazione del prezzo dei servizi sulla base dell'indice mensile di retribuzione (IR 812: attività di pulizia e disinfestazione - Profilo professionale del dipendente: operaio), dell'indice trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi Business-to-Business BtoB (PPS 812: attività di pulizia e disinfestazione), dell'indice mensile dei prezzi al consumo per l'intera collettività (PC: 00ST indice generale senza tabacchi), individuati tenuto conto del CPV associato all'oggetto d'acquisto, come di seguito ponderati:
  - all'indice IR 812 è assegnato un peso pari al 74,33%;
  - all'indice PPS 812 è assegnato un peso pari al 22,01%;
  - all'indice PC: 00ST è assegnato un peso pari al 3,66%.
2. La variazione sarà calcolata come differenza tra l'indice al momento della rilevazione e l'indice relativo al mese e anno del provvedimento di aggiudicazione e qualora dovesse verificarsi una variazione, in aumento o in diminuzione del suddetto indice superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

aggiornati, nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%. Ai fini del calcolo della variazione dell'indice si applica la seguente formula:

$$Vt = \frac{It - I0}{I0} * 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

La formula per il calcolo dell'indice di revisione del prezzo a seguito di ponderazione è il seguente:

$$Vt = w1 \times Vt(1) + w2 \times Vt(2) + \dots + wi \times Vt(i)$$

dove  $Vt(1)$ ,  $Vt(2)$ , ...,  $Vt(i)$  sono le variazioni degli indici individuati e  $w1$ ,  $w2$ ,  $wi$  i rispettivi pesi.

3. Nel caso di più indici di cui uno o più trimestrali e uno o più mensili, ai fini della variazione degli indici mensili è considerato l'indice relativo all'ultimo mese del trimestre. Qualora venga accertata la variazione, il RUP comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire e/o eseguite a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione degli indici.

4. [eventuale] In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

5. Il pagamento del maggiore importo, se la variazione è in aumento o il recupero del minor prezzo se la variazione è in diminuzione, sarà effettuato sul primo pagamento successivo alla comunicazione della variazione.

#### **ARTICOLO 8 OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ**

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il DEC.

#### **ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e relativi allegati.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto dettagliatamente descritti nel



Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara.

3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

4. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

5. Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice l'Appaltatore si obbliga, qualora per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e per tutta la sua durata fosse necessario procedere con l'assunzione di nuovo personale, ad assicurare una quota delle nuove assunzioni non inferiore al 30% sia all'occupazione di giovani con età inferiore a trentasei anni, sia all'occupazione femminile. Tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per le attività sopra descritte anche se eseguite tramite subappalto o avalimento restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni.

A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

7. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP / DEC. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
  9. In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare il pagamento delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate dal concessionario pubblico del servizio di raccolta o dalla polizia urbana o da altri organi abilitati per l'esposizione dei rifiuti e dei cassonetti in giorni o orari diversi da quelli stabiliti dal concessionario del servizio pubblico di raccolta, per il conferimento di rifiuti impropri nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani o dei rifiuti sottoposti a raccolta differenziata.
  10. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento> e le clausole contenute nel patto di integrità.
  11. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
  12. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
  13. *[se l'impresa ha sede legale in Italia e occupa da 15 dipendenti fino a 50 o se l'impresa ha sede legale all'estero e occupa almeno 15 dipendenti]* L'appaltatore si impegna, ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'allegato II.3 del Codice a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- a) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- b) la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

#### **ARTICOLO 10 VERIFICA DI CONFORMITA'**

1. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste all'art. 18 del Capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.
2. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in fase di avvio del contratto.

#### **ART. 11 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali dichiarati in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ARTICOLO 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
2. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato tecnico.
  3. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
  4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
  5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 120 comma 12 D.lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
  6. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità, via Acri 3 e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
  7. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
    - Codice Fiscale: 80007010376
    - Partita IVA: 01131710376
    - codice univoco ufficio (IPA): GGUH1P
    - CIG:.....
    - numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio del servizio;
    - periodo di riferimento cui si riferisce l'importo fatturato;protocollo dell'OdS, sede, dettaglio dei mq/punti/h uomo effettuati, distinzione per scheda prestazionale utilizzata nel periodo di riferimento, prezzo applicato al mq mese/punto mese/h uomo, distinti tra servizio ordinario e servizi attivati dal DEC sulla base dell'opzione contrattuale, sub-totali e totale.



- L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".
8. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
  9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
  10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del progetto inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
  12. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;
  13. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023,



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

### **ARTICOLO 13 POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale o tramite personale a qualunque titolo incaricato, nel corso dell'esecuzione.

2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti



- o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
  6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 18 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
  7. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.

#### **ARTICOLO 14 GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 117 D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, ridotto del .....ai sensi dell'art. 106, co. 8 [se l'OE è in possesso di certificazioni di cui all'art. 106, comma 8] pari ad Euro ..... mediante polizza n. ... emessa il ..... da .....  
*[in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di accordo quadro tale aumento riguarda la garanzia dei contratti attuativi. Ai fini del calcolo del ribasso si considera la somma del prodotto delle singole ribassate]*
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
  4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla prestazione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 15 – PENALI**

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
  - in caso di ritardo nella fornitura del materiale igienico sanitario secondo le tempistiche indicate all'art. 6 del Capitolato, verrà applicata una penale in misura giornaliera (per ogni ticket aperto mediante l'applicativo dedicato al servizio) pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino al giorno di ripristino della prestazione.
  - In caso di ritardo nella sostituzione dei distributori per l'erogazione di sapone per le mani in forma schiumosa secondo le tempistiche previste all' art. 6 del Capitolato, verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino al giorno di conclusione della prestazione.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- In caso di ritardo nell'invio della documentazione al DEC relativa all'avvenuto e corretto smaltimento dei distributori non idonei all'erogazione di sapone per le mani in forma schiumosa secondo le tempistiche previste all'art. 6 del Capitolato, verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino al giorno di invio della documentazione.
- In caso di ritardo nella presa in carico degli spazi destinati, anche in maniera non esclusiva, a deposito delle attrezzature usate per il servizio o per il materiale igienico-sanitario secondo le tempistiche previste all' art. 7 del Capitolato, verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di completamento dell'attività.
- In caso di ritardo nella rimozione delle lavatrici installate negli spazi dell'Università per la gestione del servizio, secondo le tempistiche indicate all'art. 10 del Capitolato, verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino al giorno di completamento dell'attività.
- In caso di ritardo nell'invio del piano gestionale di commessa previsto all'art. 15 del Capitolato verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo di 10 giorni, trascorsi i quali la penale in misura giornaliera sarà pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per un massimo di ulteriori 5 giorni, decorsi i quali il contratto potrà essere risolto.
- In caso di ritardo nella comunicazione del/dei giorno/i esatto/i degli interventi periodici rispetto alle tempistiche previste all'art. 15 del Capitolato verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di invio della comunicazione.
- In caso di ritardo nella presentazione del preventivo per le pulizie straordinarie secondo le tempistiche previste all'art. 17 del Capitolato verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di presentazione del preventivo.
- In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni qualificate come urgenti secondo le tempistiche previste all'art. 17 del Capitolato verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di esecuzione dell'intervento.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- In caso di ritardo nell'invio del documento riassuntivo recante il dettaglio dei mq/punti/h uomo effettuati per ogni singola scheda prestazionale ed i relativi costi, distinti tra servizio ordinario e servizi attivati dal DEC sulla base all'opzione contrattuale, secondo le tempistiche previste all'art. 18 del Capitolato verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di invio del documento riassuntivo.
- In caso di interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore, verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale a partire dal giorno di interruzione fino al giorno di ripresa del servizio per un massimo di 10 giorni decorsi i quali il contratto potrà essere risolto.
- In caso di ritardo nel ripristino delle prestazioni giornaliere secondo le tempistiche previste all'art. 20 punto 1 a) b) c) e punto 2) verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ticket aperto fino al giorno di ripristino della prestazione.
- In caso di ritardo nell'invio dell'elenco nominativo (o suoi aggiornamenti) di tutti i lavoratori (anche eventuali sostituti) utilizzati per l'esecuzione del servizio, dei Coordinatori, del Referente del Servizio per conto dell'Appaltatore secondo le tempistiche indicate all'art. 21, 23 e 24 del Capitolato verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo di 10 giorni, trascorsi i quali la penale in misura giornaliera sarà pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per un massimo di ulteriori 5 giorni, decorsi i quali il contratto potrà essere risolto.
- In caso di ritardo nella sostituzione di eventuale personale (inclusi i coordinatori e il referente del servizio per conto dell'Appaltatore) secondo le tempistiche indicate all'art. 21, 23 e 24 del Capitolato verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno della sostituzione;
- In caso di ritardo nell'avvio del servizio, si applica una penale in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di avvio comunicata all'Appaltatore dal DEC, fino al giorno di avvio del servizio, per un massimo di 30 giorni decorsi i quali il contratto potrà essere risolto.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al Codice etico e di comportamento dell'Ateneo, pubblicati sul sito <https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- In caso di mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dai Criteri Minimi Ambientali – allegati 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i., si applica una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella regolarizzazione delle prestazioni secondo la tempistica assegnata dal DEC.
- In caso di mancata produzione nei termini previsti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 8 comma 11, lett. a) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari a 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione di tale penale comporta, ai sensi del comma 6 dell'allegato II.3 del Codice, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento;
- in caso di mancata produzione della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- In caso di violazione dell'obbligo di assicurare il 30% delle nuove assunzioni all'occupazione femminile e giovanile, si applica una penale pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni punto percentuale di violazione;
- in caso di violazione rispetto alle previsioni previste dal CCNL applicato rispetto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti alle rappresentanze sindacali, come previsto all'art. 11 "Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva", Co. 2, lett b) potrà essere applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella comunicazione o trasmissione dei suddetti documenti.



- In caso di applicazione di un contratto collettivo diverso da quello dichiarato in fase di gara, l'Appaltatore dovrà applicare il CCNL dichiarato in fase di gara, con effetto dalla data di assegnazione del personale interessato all'appalto in oggetto, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di contestazione da parte del DEC. Il mancato adeguamento entro il suddetto termine comporta l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni unità di personale.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura/e immediatamente successiva/e o sull'importo cauzionale qualora l'importo da pagare non sia capiente o non vi siano ulteriori pagamenti da effettuare.
  3. L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
  4. La contestazione e l'applicazione delle penali potrà avvenire, a discrezione dell'Università, in ragione degli inadempimenti maturati nel corso dell'esecuzione stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale il Fornitore avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima ovvero a comunicare l'avvenuto adempimento della prestazione contestata. Qualora dovuta, il RUP provvederà a quantificare e comunicare l'ammontare della penale che intende applicare sulla base dei giorni di ritardo rispetto all'adempimento e sarà trattenuta dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzata oppure dal deposito cauzionale, ove non ci siano successive fatture oppure ove le stesse non siano sufficientemente capienti. L'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **ART. 16 IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Chiara Bonini, in servizio presso ATES – Area Edilizia Tecnica e Sostenibilità.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico



contabile dell'esecuzione del contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 36/2023, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura/servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura/servizio.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

#### **ARTICOLO 17 – RECESSO**

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
  - per motivi di pubblico interesse;
  - qualora la prestazione diventi anche solo parzialmente impossibile avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
  - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 13, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

#### **ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha facoltà di risolvere il Contratto in caso di:
  - Reiterato o prolungato ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati che compromettano la corretta esecuzione del servizio;
  - applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante o di quello accertato come equivalente;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
  - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
  - frode nella esecuzione del servizio;
  - nel caso di reiterate non conformità rispetto all'applicazione al personale addetto al servizio delle condizioni economiche e normative del contratto collettivo indicato in sede di gara. Tali evenienze si applicano anche ad eventuali sub-appaltatori;
  - in caso di violazioni in tema di normativa ambientale con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione/sostituzione effettuata sui dispeser.
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi di risoluzione previste nel precedente art. 15 "Penali", nei seguenti casi:
  - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 13;



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

- in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. 19 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
- nei casi di cui al comma 8 dell'art. 20 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- nei casi di cui al comma 2 dell'art. 23 "Trasparenza" del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto.

L'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo

*[Nei casi in cui dovessero esserci problemi, malfunzionamenti o errori ripetuti nel fvoe, protratti per oltre 30gg dall'inserimento della prima richiesta, inserire la clausola seguente]:* Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis, del Codice, il contratto si intende risolto di diritto qualora all'esito delle verifiche pendenti, dovesse emergere la carenza dei requisiti generali al momento dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per L'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità;

3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità ove previste,



procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

### **ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

### **ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. L'operatore si impegna ad affidare in subappalto in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.,
  2. *[oppure nel caso la percentuale sia inferiore al 20% e l'Operatore abbia rilasciato adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento ]*: L'operatore potrà affidare contratti di subappalto a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del ..... come da dichiarazione resa in sede di offerta, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.lgs 36/2023.
  3. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
-



4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del D.Lgs 36/2023.
7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. 36/2023.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023  
*[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]*
  1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
  2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 21 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.



### **ARTICOLO 22 – TRACCIABILITÀ**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

### **ARTICOLO 23 – TRASPARENZA**

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ARTICOLO 24 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Angela Concetta De Cesare in servizio presso ATES – Area Edilizia Tecnica e Sostenibilità.

#### **ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro \_\_\_\_\_ [valore indicato dall'art. 18 e relativo all. I.4 del d.lgs 36/2023]. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.
3. *[nel caso di contratto stipulato con enti del Terzo Settore, l'atto è esente dall'imposta di bollo e inserire tale articolo secondo le indicazioni del settore fiscale:]* Il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del decreto legislativo 117 del 2017 che stabilisce che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 (ossia enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono esenti dall'imposta di bollo.

#### **ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Per l'esecuzione del presente contratto, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, nomina ..... *[indicare parte nominata Responsabile del trattamento]* quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA  
APPALTI  
E APPROVVIGIONAMENTI

presente contratto. Responsabile dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali per l'Università di Bologna è il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di \_\_\_\_\_ [indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli art. 6 (Varianti al contratto), art. 15 (Penali), art. 17 (Recesso), art. 18 (Risoluzione del contratto), art. 28 (Foro competente)] del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente)